



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

## Universitätsbibliothek Paderborn

### **Acta Ecclesiae Mediolanensis**

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

**Borromeo, Carlo**

**Brixiae, 1603**

Avvertimenti Per quelli che hanno da riceuere gli ordini minori, ò maggiori.

**urn:nbn:de:hbz:466:1-11399**

Auertiscano anco, quando rimettono alcuno al Penitentiero maggiore, ò ad altri Confessori, per hauer il penitente bisogno di maggior facultà della loro, ò per altrz causa, auertiscano con molta cautione di non far bollettino, ò dar altro segno, con che si scuopra diretta, ò indirettamente alcuna cosa, che sia sotto il sigillo, e secreto della confessione.

Dia notitia il Vicario à gli altri Confessori del Vicariato deputati da noi, ò con facultà ampla, ò con limitata alle confessioni per esso Giubileo, delle nostre istruzioni fatte per essi, che si mandano stampate con queste, delle quale darete copia à ciascuno d'essi, ò fare che loro stessi se la facciano, perche sappino quello che hanno da fare.

#### AVVERTIMENTI

Per quelli che hanno da riceuere gli ordini minori, ò maggiori.

**Q**uelli che desideraranno esser promossi alla prima Tonsura, vn mese innanzi il tempo della ordinatione si presentino auanti à noi, e ci diano i nomi loro, e de suoi Padri, la Parochia, e luogo doue habitano: e se habitano nella Città, facciano questo officio personalmente; se nella Diocesi, basterà che'l facciano per mezzo del Vicario foraneo, ò d'altri; accioche possiamo in tempo, da chi meglio ci parerà, far prendere informatione de i natali, età, e costomi loro, & altre qualità.

Tutti quelli che verranno per esser promossi alla prima Tonsura, ouero ad alcuno de gli ordini minori, portino ad ogni ordinatione, alla quale verranno, fede in iscritto della probità, e buona vita loro, dal lor Curato, e dal Maestro nella cui Scuola attendono à i studi.

Et essendo già Chierici, ò più oltre ne gli ordini, portino ancor fede in iscritto da vno de i Confessori deputati ad ascoltare le Confessioni de i Chierici ò Sacerdoti, di essersi confessati da lui almeno vna volta il mese; specificandosi nella fede, quanto tempo è ch'egli ascol-

ta la sua confessione, frequentata come di sopra.

Vna simil fede portino circa la Comunione dal proprio Curato, ouero da chi gli hauerà comunicati, quando si fossero comunicati in altra Chiesa.

Parimente portino fede del Rettore di quella Chiesa, alla quale saranno stati ascritti nella ordinatione, d'hauere in essa seruito almeno tutte le feste à i Diuini officij, e particolarmente d'hauer esercitato spesse volte in essa la funzione, & altri exercitij, che si contengono nella Tauola di dette funzioni prescritta da noi, secondol'ordine che hauerà riceuuto, in quanto comportarà la qualità di detta Chiesa, à giudicio d'esso Rettore, ouero de nostri Vicarij.

Le fedi, che si appartengono alla Confessione, e Comunione, e buoni costumi, essendo di alcuni de i Seminarj, siano fatte dal Rettore del Seminario, nel quale sono,

Et hauendo come s'è detto il Chiericato, ò alcun'ordine; portino vn'altra fede dal loro Curato, d'essere andati in habito Clericale, & honesto continuamente secondo l'ordine del Concilio Prouinciale, e d'hauer portato la corona Clericale, e che'l lor Curato nõ habbi veduto, che dopò che hanno pigliato l'habito Clericale, ò almeno dopò la publicatione di questi nostri auertimenti, habbino portato calze d'altro colore che nero, nè calzoni imborsati, nè sagli, nè camiscie crespe alla gola, nè alle maniche, ò altri simili habiti indecenti, contra il Decreto del Concilio Prouinciale.

Porteranno ancora gli istrumenti de tutti gli ordini, che haueranno riceuuti sin à quel tempo.

Quelli che desiderarano esser promossi ad alcuno de gli ordini maggiori, anchorche siano de Seminarj, almeno vn mese innanzi il tempo della ordinatione si presentino auanti à noi, e ci diano i nomi loro, e de suoi Padri in iscritto; la Parochia doue stanno, e doue per tre anni adietro hanno habitato; e l'ordine, che desideraranno riceuere; E se habitano nella Città, facciano questo officio personalmente; se nella Diocesi, baste-

Basterà che facciano per mezzo del Vicario foraneo, ò d'altri; ma questi della Diocesi haueranno da fare questo officio duoi mesi innàzi al tempo della detta ordinatione.

Quelli che vorranno esser fatti Soddiaconi, diano anco col medesimo ordine il titolo del beneficio à quale hauerà no da esser promossi, ouero nota del patrimonio che douerà supplire per il beneficio; accioche potiamo, si come ci comanda il Concilio Tridentino, in tempo fare, da chi meglio ci parerà, prendere informazione sopra tutte le qualità loro, e conditioni requisite, per assicurare la coscienza nostra nella promotione, con hauer la relatione à tempo debito.

Et siano auuertiti, che nessuno, che non habbi beneficio Ecclesiastico di valore almeno di cento cinquanta lire l'anno, sarà ammesso al Soddiaconato, se non hauerà altri prouenti ch'arriuino alla sodetta somma.

E se alcuno inclinato à questa vocazione Ecclesiastica, non si trouerà hauer beneficio Ecclesiastico sofficiente, nè frutti Ecclesiastici, ò altri prouenti laicali, ch'arriuino alla somma sodetta; non resti però d'attender à far profitto nelle lettere, e costumi, & exercitij Ecclesiastici, e di presentarsi al suo tempo per il Soddiaconato all'essamine della ordinatione; perche essendoci occasione d'hauer à proueder à qualche beneficio, potiamo hauerne memoria, & aiutare il buon desiderio suo di seruire à Dio in questa vocazione.

I predetti ordinandi à gli ordini maggiori, porteranno anch'essi la medesima fede della Confessione, communione, seruitio della Chiesa, e fontione, habito, tonsura, calze, sagli, e camiscie, come si è ordinato ne i promouendi à gli ordini minori; Eccetto che i Soddiaconi, e Diaconi doueranno portar fede di essersi confessati, e comunicati almeno due volte il mese.

Quegli, à chi commetteremo l'inquisitione di questi ordinandi à gli ordini maggiori, publicherà, ò farà publicare da vn Sacerdote in Chiesa in vn giorno di Festa di precetto, nella celebratio-

ne della Messa parochiale, il nome dell'ordinando, e l'ordine ch'è per riceuere, nella forma infra scritta.

Si notifica alle Charità vostre, come N. figliuolo di N. desidera farsi promouere all'ordine sacro del Soddiaconato; però se alcuno è che sappia ch'egli habbia tale impedimento, ò sia talmete criminoso, che non debbia esser ammesso à questo Sacro ordine, vada à notificarlo à Monsignor Illustrissimo Arciuescovo, ò suo Vicario, ouero à me N.

B dopò la publicatione, sarà processo sopra i natali, età, costumi, e titolo dell'ordinando, ò sopra alcuno de questi capi, secono la commissione, che hauerà da noi, se già hauessimo per altra via hauuto piena notitia de gli altri capi.

Et accioche il processo, che sopra questi capi douerà fare, sia in forma che faccia fede; obseruare diligentemente i seguenti auuertimenti.

Il modo di puare che l'ordinando sia nato di legitimo Matrimonio, sarà che si prouoi per istrumenti, ouero per testimoni, che dicano, che del tal tempo successe Matrimonio fra N. & N. specificando il nome del Padre, e Madre di quello che desiderarà esser ordinato: ouero che i detti Marito, e Moglie habitauano, ò habitano in vna medesima casa insieme, e publicamente si nominauano, tratta uano, & honorauano l'vn l'altro come Marito, e Moglie; e che da tutti i vicini, e da quelli che si conosceuano, erano, ò sono reputati per Marito, e Moglie. e circa questo modo di prouare il Matrimonio per trattato, i testimoni dicano, quali siano stati i trattati, che gl'inducono à credere, che fossero, ò siano Marito, e Moglie; e soggiogano, che quel tale che si douera ordinare, (nominando il suo nome) è nato da i detti, stando lei con il detto Marito, ouero dopò la morte del Marito, essendo restata grauida d'esso Ordinando nella morte del Marito; E ch'essi Marito, e Moglie l'hanno trattato, e reputato sempre come figliuolo legitimo nato di loro, & esso tratta uo, e reputa uo loro, come suoi Padre, e Madre.

Douendo prouare d'essere dispensato

sopra i natali, si facci portar il processo della sua dispensatione.

Il modo di prouare l'età, sarà per le Cōmadri, che aiutorno à partorirlo, ò per la nutrice che lo allattò, ò per il Compadre, ò Commadre che l'ha leuato dal Battesimo, ò per il Sacerdote che'l battezzò, ouero per altri testimoni, che dicano, che nacque di tal tempo, allegando la causa della scienza; ouero dicano hauerlo veduto viuo del tal tempo, dal quale fin'à questo presente tempo siano corsi tanti anni, che l'ordinando habbi gli anni che dirà d'hauere; ouero per parenti, che siano vicini, e che depongano, che tra i parenti, & vicini di quel tempo era publico, e notorio, che'l tale, Padre dell'ordinando, hebbe in quel tempo questo figliuolo.

Et in tutti questi casi si ponga precisamente, non solo l'anno, ma ancora il mese, & il giorno, se la difficoltà potesse batter sopra il mese, e giorno.

La Madre, e Padre essendo viui, testifichino ancor'essi l'età del suo figliuolo. Et essendoui sopra ciò, ò scrittura del Padre de l'ordinando, la quale quello, à chi haueremo dato cura di far questo processo, giudichi esser degna di fede, ò libro del Battesimo del Curato, si produrrà copia di queste scritture.

Il modo di prouar il titolo del beneficio, e valore di esso, e la somma de i prouenti, che doueranno succedere in luogo del beneficio; sarà, che si produca la prouisione del beneficio, e si dia nota de i beni pertinenti à detto beneficio, con le loro coherentie, e si proua il valore per testimonio di persone informate della rendita d'essi beni: & essendo affittati, ò liuellati, si produca l'istromento della locatione: e non si trouando istromento, si produca qualche confessione, per la quale consti di detta somma.

Et in questo modo si potrà ancor prouare l'entrata, ò prouenti, che doueranno seruire per titolo del beneficio.

Douendosi prouare d'hauer pensione sufficiente, si produrranno le Bolle, ò supplicatione autentica di detta pensione.

Et successiuamente nella Chiesa Paro-

chiale, doue habita l'ordinando, se da noi non sarà ordinato che si facci in altro luogo; l'istesso, c'hauerà cura da noi di far questo processo, ò altro d'ordine suo, le due prime Domeniche susseguenti dopò ch'esso hauerà riceuuta la commissione da noi, publicarà esplicitamente la detta nota data da l'ordinando, & auiserà il popolo, che se vi è alcuno, che sappia l'entrata notificata, ò tutta, ò in parte, non esser veramente del detto ordinando, ouero esser obligato ad alcuno, lo palesi à lui priuatamente.

Questa Inquisitione, c'hauerà fatta, manderà à noi sigillata, subito che l'hauerà finita, finendola però tanto à tempo, che sia in man nostra almeno quindici giorni auanti il tempo della ordinatione: & hauendo vsato diligenza per finirla in detto tempo, e non hauendola finita à bastanza, s'imputi à l'ordinando; nè possa in quella promotione esser promosso, se à noi per causa ragioneuole non parerà altrimenti.

Tutti quelli che vorranno esser ammessi ad alcuno de gli ordini minori, ò maggiori, si doueranno presentare personalmente innanzi a noi, con tutte le fedi requisite, quindici giorni auanti il dì dell'ordinatione, se staranno nella Città; ma se saranno di fuori, basterà comparire con le fedi sodette, il Lunedì precedente al giorno dell'ordinatione; accioche potiamo poi far discussione delle fedi che haueranno portate, & esaminarli circa la sufficienza nella dottrina.

Tutti siano auuifati, che quãto alla dottrina, saranno interrogati delle cose, che spettano à quell'ordine che verranno per riceuere, e sopra tutto, di quelle che si contengono nel Catechismo Romano; sopra quali ciascuno douerà saper rispondere, e renderne conto competentemente a giudicio nostro, e de gli Essaminatori, in proportione à l'ordine che vorrà riceuere.

E particolarmente non si ammetterà alcuno alla prima Tonsura, se non saprà leggere, e scriuere, e sarà instrutto nella dottrina Christiana.

Non si ammetterà a gli ordini minori,

chi

chi non hauerà in oltre intelligeza della lingua latina.

Non si ammetterà a gli ordini maggiori, chi non mostrerà nell'essamine hauer fatto tal profitto nelle scienze, che ci dia buona speranza, di douer essere vtile alla santa Chiesa il lor ministerio in quegli ordini.

Tutti saranno esaminati, e sperimentati nel canto fermo, secondo che ci parerà conueniente, rispetto alle funzioni Ecclesiastiche, che haueranno ad esercitare.

Saranno anco sperimentati nella pratica del Breviario tutti quelli che saranno beneficiati, ouero verranno per riceuer qual si voglia de gli ordini maggiori.

Se alcuno leuarà nostre lettere dimissorie per ordinarsi altroue (lequali non si concederanno prima che non siano fatte di lui tutte le inquisitioni, & altre diligenze soprascritte) fra spatio d'un mese dalla data di dette dimissorie, si presenti innanzi a noi, o nostro Vicario generale, con le lettere testimoniali dell'ordine che hauerà riceuuto, acciò se ne facci notare se per qual si voglia causa non fusse stato ordinato, restituisca le lettere dimissorie al Cancelliero Archiepiscopale.

I Regolari, che vorranno esser promossi a qualche ordine, basterà che portino fede dal Superiore del Monasterio, del quale essi all' hora saranno di famiglia, de i costumi, e bontà di vita, e testimonio in scritto dal medesimo Superiore, co'l giuramento, ch'essi habbino l'età espressamente requisita dal Concilio Tridentino per quell'ordine, che desideraranno.

Tutti quelli che saranno stati approuati per ordinarsi, il giorno innanzi all'ordinatione, al primo suono del Vespri si troueranno nell'Arciuescouado, perche siano da noi riconosciuti, e posti in lista, & ascritti alle Chiese doue haueranno a seruire; & anco perche odano il sermone che sarà fatto loro in occasione de gli ordini che saranno per riceuere il giorno seguente.

Tabella functionum infra suo loco posita est, cum de Tabellis.

## AVVERTENZE

Per la celebratione di Feste, Officij, & sequeie funerali.

Carolus Cardinalis Tit. S. Praxedis Archiepiscopus. 1573.

Del Prefetto.

**A** ACCIOCHE sia meglio satisfatto alla pia mente de quelli, che hanno lasciato, o dano alla giornata elemosine per far celebrare officij de morti; & acciò siano detti officij, e funerali, e pariméte le Feste delle Chiese, ancora doue non sono Collegij ordinarij, e redditi di residenza, celebrati con diuotione, riuerenza, & edificazione del popolo, rimossi li disordini che vi si fossero introdotti: ordiniamo che in tutti i luoghi doue si fanno detti officij, feste, e funerali, il più degno Sacerdote presente del Capitolo d'alcuna Collegiata, che vi si trouerà quanto alle persone d'esso Capitolo, & suoi officiali, quanto poi a gl'altri tutti, il Curato, nella cui parochia si fa la Festa, o l'Officio, e funerali, o di doue sia il morto, se il corpo si portasse a Chiesa di regolari; sia Prefetto in quella Festa, Officij, e funerali, talmente che habbia facultà di comandare al detto Clero, & a ciascuno d'esso, e che da esso Clero gli sia prestata obediencia in tutto quello che ordinarà spettante alla celebratione di detti officij, acciò che si facciano con ogni decoro, integrità, modestia, e diuotione, e distintamente, e rimossi tutti i mancamenti, o disordini, che sono notati nelle Tauolette nostre descritte qui a basso, l'vna d'alcune regole date in particolare al Prefetto, l'altra de gli errori che si hanno da notare dalli Pontatori: e perciò a quelli che non obedianno, e che non si troueranno presenti, o trouandouisi commetteranno alcuni errori compresi in esse regole, leui la limosina che se li doueria per quella Festa, ouer officio, se vi fosse interuenuto, & non hauesse commesso errore. la qual limosina si dispensi tra gl'altri Sacerdoti, che interuenendo haueranno ser-